



**Comune di Morano sul Po**  
Provincia di Alessandria

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18**

**OGGETTO:**

**TARIP (TASSA RIFIUTI PUNTUALE). APPROVAZIONE DELLE  
TARIFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER  
L'ANNO 2023. - DETERMINAZIONI**

L'anno duemilaventitre addi ventitre del mese di maggio alle ore diciotto e minuti venti presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune sono in carica:

Cognome e Nome	Presente
1. FERRARI LUCA - Presidente	Sì
2. TOSI MAURA - Consigliere	Sì
3. FOLTRAN EROS - Consigliere	Sì
4. STOCCO GIULIA - Consigliere	Sì
5. MANTELLI ALESSANDRO - Consigliere	Sì
6. MELLANA BEATRICE - Consigliere	Sì
7. VACCINO PAOLO - Consigliere	Sì
8. MARCHESINI OMAR - Consigliere	Sì
9. PAGANIN PAOLO - Consigliere	Sì
10. GAGGION DANIELA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Signor FERRARI LUCA in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Signor SUTERA DOTT.SSA GIOVANNA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la relazione del Sindaco;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 27/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti - periodo 2022/2025;

**DATO ATTO** che l'annualità 2023 del citato approvato PEF corrisponde ad € 236.166,00;

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...* »;

**VISTA** la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**LETTI** in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**VISTO** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

**CONSIDERATO** che:

- il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR di cui questo Comune fa parte, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 18.04.2016 ha deliberato l'avvio del nuovo servizio di tariffazione puntuale a partire dal 01.01.2017;

- il Comune di Morano sul Po partecipa al nuovo servizio di tariffazione puntuale a far data dal 01.01.2022;

- con propria precedente DCC n. 5 in data 07/03/2023 odierna è stato approvato il nuovo testo del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati (TARIP), accogliendo le modifiche di cui alla delibera Arera 15/2022;

**DATO ATTO** che l'approvazione formale del sopracitato PEF costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti puntuale (TARIP), per l'anno 2023;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Morano sul Po. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

**RILEVATO** che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. **236.166,00** di cui €. 121.314,00 per costi variabili ed € 114.853,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo approvato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

**DATO ATTO** che sono previsti svuotamenti minimi e che quindi la quota variabile della tariffa si compone altresì di una quota a conferimento;

**ESAMINATE** le tariffe del tributo per l'anno 2023 elaborate dal gestore del servizio Soc. COSMO Spa per ogni singola categoria di utenza domestica e non domestica, e prodotte sulla base dei dati del piano finanziario, delle disposizioni regolamentari e tenendo conto dei dati rilevati così come presenti nei data-base del gestore del servizio COSMO SPA alla data di elaborazione e che il Comune quindi approva l'elaborato finale;

**VISTE** tali tariffe calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

-copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013;

-ripartizione dei costi fissi e variabili metodo normalizzato tra le utenze domestiche e non domestiche nella seguente percentuale:

91% utenze domestiche

9% utenze non domestiche

-articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente Regolamento TARIP;

-determinazione per le utenze domestiche dei coefficienti Ka e Kb nelle misure contenute all'interno dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999;

-determinazione per le utenze non domestiche dei coefficienti Kc e Kd nelle misure contenute all'interno dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999;

-determinazione della tariffa a volume/conferimento che è calcolata in proporzione al numero degli svuotamenti dei contenitori per i rifiuti indifferenziati generati da ciascun soggetto passivo della TARIP nell'anno solare, fatto salvo l'addebito del numero minimo di conferimenti;

-per entrambe le utenze il calcolo delle tariffe ha tenuto conto dell'incidenza delle agevolazioni/riduzioni previste da regolamento;

**CONSIDERATO** che le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie della tassa, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti;

**DATO ATTO** che gli svuotamenti minimi previsti sono quelli indicati nell'allegato B);

**RITENUTO** pertanto, al fine di assicurare la copertura del 100% del costo del servizio risultante dal piano finanziario ed ammontante ad €. 236.166,00, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento che garantiscono un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

**VISTO** che il costo totale è da attribuirsi per il 51,38% ai costi fissi e per il 48,63% ai costi variabili come risultante dall'approvando PEF;

**DATO ATTO** pertanto che si ritiene di fissare la riscossione della TARIP 2023 in 3 rate **di cui 2 RATE in acconto calcolato sulle tariffe 2022**, quota fissa a mq e variabile presuntiva e **1 RATA a saldo e conguaglio** oltre all'addebito degli eventuali maggiori svuotamenti calcolato applicando **le tariffe 2023** e precisamente:

**-1° rata o rata unica: 30 agosto 2023** acconto - copertura costi fissi e variabili – **pari al 90% delle Tariffe 2022;**

**- 2° rata: 30 novembre 2023** acconto - copertura costi fissi e variabili -;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Morano sul Po. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

- **3° Rata a saldo e conguaglio: 28 febbraio 2024** saldo - copertura costi fissi e variabili oltre che le soglie minime e i conferimenti eccedenti i minimi previsti – **con le Tariffe 2023**;

**DATO ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissato dalla Provincia di Alessandria;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della TARIP, approvato da ultimo con propria precedente DCC n. 5 in data 07/03/2023;

**RICHIAMATO** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

**RILEVATO** pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

**ATTESO** che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

**VISTO** il "Regolamento generale delle entrate comunali" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con propria DCC n. 27, in data 08.09.2020;

**VISTI** i pareri FAVOREVOLI dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., che si inseriscono nella presente deliberazione così da costituirne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore;

**Con** voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

**DI PRENDERE ATTO** del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani annualità 2023 del periodo regolatorio anno 2022 - 2025, già approvato con la sopraccitata DCC n. 17 in data 27/05/2022, corrispondente ad € 236.166,00;

**DI DETERMINARE** per l'anno 2023 le tariffe parte fissa e variabile comprensive degli svuotamenti minimi della Tassa sui rifiuti (TARIP) come risultano sui prospetti che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale A);

**DI DARE ATTO** che la quota variabile della tariffa è commisurata altresì agli svuotamenti minimi previsti di cui all'allegato B);

**DI DARE ATTO** che la determinazione di tali tariffe è stata effettuata dal soggetto gestore COSMO SPA secondo il metodo normalizzato di cui all'Allegato n. 1 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 e secondo i criteri stabiliti dal vigente Regolamento Comunale;

**DI DARE ATTO** che le tariffe in via preventiva, garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;

**DI DARE ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente TEFA di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissato dalla Provincia di Alessandria;

**DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della tassa si rimanda all'apposito REGOLAMENTO TARIP approvato da ultimo con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 04/03/2023;

**DI FISSARE** la riscossione della TARIP 2023 in 3 rate **di cui 2 RATE in acconto calcolato sulle tariffe 2022**, quota fissa a mq e variabile presuntiva e **1 RATA a saldo e conguaglio** oltre all'addebito degli eventuali maggiori svuotamenti calcolato applicando **le tariffe 2023** e precisamente:

- **1° rata o rata unica: 30 agosto 2023** acconto - copertura costi fissi e variabili – **pari al 90% delle Tariffe 2022;**

- **2° rata: 30 novembre 2023** acconto - copertura costi fissi e variabili – **pari al 90% delle Tariffe 2022;**

- **3° Rata a saldo e conguaglio: 30 marzo 2024** saldo - copertura costi fissi e variabili oltre che le soglie minime e i conferimenti eccedenti i minimi previsti – **con le Tariffe 2023;**

**DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

I sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>Parere</b>	<b>Esito</b>	<b>Data</b>	<b>Il Responsabile</b>
Regolarità tecnica	Favorevole	23/05/2023	F.to:Ferrero Patrizia
Regolarità contabile	Favorevole	23/05/2023	F.to:Ferrero Patrizia
Regolarità tecnico amministrativa	Favorevole	23/05/2023	F.to:Sutera Dott.ssa Giovanna

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to: FERRARI LUCA

Il Segretario Comunale  
F.to: SUTERA DOTT.SSA GIOVANNA

#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 giugno 2009, n. 69).

Morano sul Po, li 03/07/2023

Il Segretario Comunale  
F.to: SUTERA DOTT.SSA GIOVANNA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 03/07/2023

Il Segretario Comunale  
F.to :SUTERA DOTT.SSA GIOVANNA

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva il \_\_\_\_\_

per il decorso termine di 10 giorni della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Morano sul Po, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: SUTERA DOTT.SSA GIOVANNA